

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 1964

(23^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GATTO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra » (328) (D'iniziativa dei senatori Bernardinetti ed altri) (Seguito della discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE	Pag. 303, 305, 307, 309, 310
ANGELINI	308, 309
BERNARDINETTI, f.f. relatore	304, 305, 306 307, 308, 309, 310
DI PRISCO	306, 308
FIORE	308
MARTONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	306, 307, 308
PASQUATO	309
PEZZINI	306, 308, 310
TREBBI	305, 306, 307, 308, 309

La seduta è aperta alle ore 11,10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bera, Bermani, Bitossi, Boccassi, Brambilla, Cagnasso, Caponi, Coppo, Di Prisco, Fiore, Gatto Simone, Grava, Maggio, Pasquato, Pezzini, Rotta, Samaritani, Saxl, Spigaroli, Torelli, Trebbi, Valsecchi Pasquale e Varaldo.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Zane è sostituito dal senatore Bernardinetti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Martoni.

B R A M B I L L A, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bernardinetti ed altri: « Provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra » (328)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio ».

di legge d'iniziativa dei senatori Bernardinetti, Carelli, Angelilli e Zaccari: « Provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella seduta precedente ci eravamo arrestati all'esame dell'articolo 6-*quater* proposto dal relatore, senatore Zane, di cui do nuovamente lettura:

Art. 6-*quater*.

Le denunce periodiche di cui all'articolo 17 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra presso i privati datori di lavoro devono essere inviate alla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in doppio esemplare e devono contenere le generalità delle vedove ed orfani di guerra occupati con l'indicazione del giorno di assunzione e della categoria di mestiere.

Le Rappresentanze dopo l'esame di competenza e non oltre i 30 giorni dalla data di arrivo comunicheranno un esemplare delle singole denunce al locale Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra segnalando altresì eventuali rilievi al riguardo.

Le denunce predette tengono luogo di richieste ai fini del collocamento obbligatorio delle vedove e degli orfani per il semestre in corso.

Le denunce periodiche che ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi per servizio, i privati datori di lavoro sono tenuti a trasmettere agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione devono contenere anche dati e notizie relative alle vedove ed orfani dei caduti per causa di servizio.

I privati datori di lavoro che svolgono la propria attività in più province sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui ai commi precedenti distintamente per le singole province ai competenti Comitati ONOG e agli Uffici del lavoro e della massima occupazione e, complessivamente, alla Sede centra-

le dell'Opera nazionale orfani di guerra e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Avverto gli onorevoli colleghi che il senatore Zane ha comunicato di non poter partecipare alla seduta odierna della Commissione: affido, pertanto, al senatore Bernardinetti l'incarico di sostituirlo.

B E R N A R D I N E T T I, *f.f. relatore*.
Il presente articolo, per quanto si riferisce alle denunce periodiche delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani di caduti per causa di servizio occupati, alle quali sono tenuti i privati datori di lavoro, richiama espressamente due articoli di legge e precisamente l'articolo 17 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, e l'articolo 12 della legge 24 febbraio 1953, n. 142. Questo per il fatto che la prima delle due leggi su citate ha per oggetto l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, mentre la seconda ha per oggetto l'assunzione obbligatoria degli invalidi per servizio. Naturalmente, è attraverso questi naturali e vecchi canali che deve essere strutturato il collocamento obbligatorio a favore delle vedove e degli orfani di guerra da una parte e delle vedove e degli orfani di caduti per causa di servizio dall'altra, per cui, al fine di dare una maggiore organicità al provvedimento, sembra assolutamente utile il riferimento a quegli articoli.

Mi permetto, però, di far osservare che le ultime parole del secondo comma dell'articolo in esame: « segnalando altresì eventuali rilievi al riguardo » potrebbero, a mio avviso, far sorgere, nel caso pratico, degli inconvenienti di interpretazione circa l'interferenza di due organi di Stato: l'ONIG e l'ONOG. Proporrei, pertanto, di sopprimerle o quanto meno di precisare ulteriormente la proposizione con l'aggiunta delle seguenti parole: « per quanto si riferisce al settore rappresentato ». Ritengo, infatti, che con tale precisazione si verrebbe ad eliminare nella fase applicativa qualsiasi inconveniente di eventuale interferenza tra i due organi di Stato.

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)23^a SEDUTA (26 novembre 1964)

P R E S I D E N T E . A questo articolo è stato presentato dal senatore Trebbi un emendamento tendente a sostituirne la dizione con un altro del seguente tenore:

« I privati datori di lavoro, nel presentare le denunce periodiche di cui all'articolo 17 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, devono segnalare anche le generalità delle vedove e degli orfani occupati.

Inoltre, nelle denunce periodiche, che ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, sono tenuti a trasmettere agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, aggiungeranno i dati relativi alle vedove ed agli orfani dei caduti per causa di servizio ».

T R E B B I . Ho ritenuto opportuno presentare l'emendamento in questione in quanto ho avuto la sensazione che con il testo proposto dal relatore si andasse a costituire una specie di regolamentazione, che non dovrebbe invece trovare posto nel disegno di legge che stiamo discutendo. Nel testo proposto, peraltro, ho cercato di semplificare le procedure, rifacendomi ai provvedimenti già in atto e lasciando ferme le disposizioni già esistenti, per quanto concerne le denunce relative alle vedove ed agli orfani di guerra, alle quali ho collegato anche quelle relative alle vedove ed agli organi di caduti per causa di servizio.

A me pare che in tal modo tutta la materia risulti semplificata e tale da essere meglio inserita nel contesto del provvedimento in esame, mentre secondo il mio parere il testo propostoci dall'onorevole relatore sarebbe estremamente impegnativo e gravoso non solo per i privati datori di lavoro, ma anche per gli enti pubblici, che hanno alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti a questa categoria. Ritengo, cioè, che aggiungendo ai soggetti contemplati nelle leggi precedenti anche i soggetti considerati dal presente disegno di legge sia possibile varare un provvedimento meglio elaborato e più preciso: eventualmente, disposizioni più particolari potranno essere successiva-

mente emanate dal Ministero competente attraverso un regolamento o attraverso norme interpretative del provvedimento stesso.

Raccomando, pertanto, agli onorevoli colleghi l'approvazione del mio testo, in quanto ritengo — come ho già rilevato in precedenza — che esso semplifichi le procedure senza creare nuove imposizioni, che verrebbero a determinare ulteriori difficoltà nell'applicazione e nella interpretazione della legge.

B E R N A R D I N E T T I , *ff. relatore.* Non vi è dubbio che l'emendamento presentato dal senatore Trebbi sia stato suggerito dal desiderio di facilitare il più possibile l'applicazione del disegno di legge in esame; tuttavia mi permetto di far presente all'onorevole collega che se noi ci limitassimo soltanto a dire che gli elenchi di cui all'articolo 17 della legge 3 giugno 1950, n. 375, devono contenere anche i dati relativi alle vedove ed agli orfani di guerra, ci metteremmo in una posizione nuova, che si distacca da quanto è previsto appunto da quell'articolo 17 testè richiamato. Tale articolo precisa, infatti, che detti elenchi devono essere inviati all'ONIG, dal momento che la legge del 1950, n. 375, si riferisce al collocamento obbligatorio a favore degli invalidi di guerra, per i necessari controlli.

Ritengo, quindi, che non innovare alcuna nella legislazione già in atto, legislazione che è stata vagliata attraverso una pratica più che decennale, possa dare una maggiore garanzia. L'emendamento del senatore Trebbi non si discosta da quella impostazione, ma non fa riferimento — così come prescrive l'articolo 17 della legge più volte citata —, all'invio degli elenchi all'ONIG, al quale è stato aggiunto anche l'invio all'ONOG, per controllare l'esistenza o meno di irregolarità, mentre secondo il mio parere è bene che un controllo di questo tipo sia lasciato ad organi di Stato. Mi permetto, anzi, di aggiungere che nella primitiva formulazione del disegno di legge era contemplato anche l'invio degli elenchi alle Associazioni interessate, ma che tale riferimento è stato soppresso al fine appunto di evitare la possibilità d'intervento di un organismo non di Stato.

Prego, pertanto, il senatore Trebbi di non voler insistere nel suo emendamento poichè, a mio avviso, nella speranza e con lo scopo di facilitare l'attuazione pratica del provvedimento ci distaccheremmo da quella che è ormai una norma vagliata attraverso una pratica costante, che dobbiamo ritenere senz'altro buona. Lo invito poi a non insistere anche in considerazione del fatto che quel particolare controllo da parte di organi come l'ONIG e l'ONOG, che hanno la rappresentanza delle categorie, costituisce indubbiamente una maggiore garanzia.

P E Z Z I N I . Desidererei avere un chiarimento circa il significato delle ultime parole del secondo comma dell'articolo proposto dal relatore, alle quali ha già fatto in precedenza riferimento il senatore Bernardinetti.

Secondo quanto è stabilito nel primo comma, le denunce devono essere inviate alla competente rappresentanza provinciale dell'ONIG, la quale, come è stato rilevato dal senatore Bernardinetti, dovrà svolgere una funzione di controllo: ritengo, pertanto, che l'espressione: « segnalando altresì eventuali rilievi al riguardo » voglia significare che le rappresentanze dovranno arrivare ad una pronuncia, convalidare o meno, cioè, le denunce di cui trattasi, spiegando i motivi per i quali si ritiene, ad esempio, che in esse siano inclusi nominativi non rispondenti ai requisiti richiesti.

Confesso di non conoscere a fondo la materia: chiedo, pertanto, spiegazioni per sapere in definitiva quale è l'iter che compiono le denunce dal momento in cui vengono presentate e subiscono quegli esami di competenza di cui al secondo comma dell'articolo in esame.

Sarei, comunque, contrario a mantenere la espressione in questione, in quanto — così come è formulato il secondo comma — sembra quasi che le rappresentanze abbiano semplicemente il compito di trasmettere le denunce.

D I P R I S C O . Mi dichiaro d'accordo con il senatore Pezzini sull'opportunità di sopprimere le ultime parole del secondo comma.

B E R N A R D I N E T T I , *f.f. relatore*. Deve risultare comunque chiaro quanto ho detto in precedenza, e cioè che se l'ONIG dovesse fare delle segnalazioni al riguardo, queste devono essere attribuite al suo settore di rappresentanza.

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Alla base di questa discussione sta sempre il richiamo alla legge precedente in ordine al collocamento. Abbiamo dei precedenti addirittura trentennali di competenza dell'Opera nazionale orfani di guerra in ordine al collocamento.

L'invio all'Opera nazionale orfani di guerra è fatto appunto perchè l'Opera — avendo tutto l'elenco — può avere il controllo di merito e quindi rendersi conto dell'occupazione dei propri associati.

Per quanto riguarda, invece, il testo presentato dal senatore Trebbi, esiste una indubbia volontà di snellire l'articolo e quindi di facilitare le pratiche per l'occupazione, però si rischia di svisare lo spirito della legge precedente, perchè mentre nella prima parte ci si riferisce agli orfani e ai mutilati di guerra, nella seconda ci si riferisce agli invalidi, alle vedove e agli orfani dei caduti per causa di servizio. Sono quindi due posizioni diverse: mentre per le vedove e gli orfani di guerra è competente l'Opera nazionale orfani di guerra, la quale ha gli elenchi e la possibilità di aiutare e segnalare, per quanto riguarda le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio è competente l'Ufficio del lavoro.

Pregherei quindi il senatore Trebbi di ritirare il suo emendamento.

Non ho alcuna difficoltà, invece, ad accettare l'emendamento soppressivo dell'ultima parte del secondo comma.

T R E B B I . Ma il mio emendamento dice la stessa cosa. Oggi i datori di lavoro dei mutilati e invalidi di guerra sono obbligati ad inviare gli elenchi all'Opera nazionale mutilati e invalidi di guerra; nel capoverso del mio emendamento si aggiunge, a quella denuncia, l'indicazione delle vedove e degli orfani di guerra; l'altra parte, quella che riguarda gli orfani e le vedove dei caduti

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

23ª SEDUTA (26 novembre 1964)

per causa di servizio, prevede la trasmissione dei nominativi di questi agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. L'ho detto in maniera diversa, salvo che tutte le altre procedure sono lasciate ad un eventuale regolamento. Invece, in questo caso, noi andiamo a regolamentare la legge.

B E R N A R D I N E T T I , *f.f. relatore.*
A me pare diverso. È opportuno rimanere al testo presentato dal relatore, per alcune considerazioni. Nell'emendamento Trebbi non c'è riferimento all'invio degli elenchi all'Opera nazionale orfani di guerra, perchè se ci limitiamo solamente all'articolo 17 della legge 3 giugno 1950, n. 375, in questo articolo non si parla dell'Opera nazionale orfani di guerra come competente alla rappresentanza e all'assistenza degli orfani di guerra. Il terzo comma, poi, del testo presentato dal relatore, è molto importante proprio per questo.

È vero che l'emendamento Trebbi non apporta modifiche sostanziali, dal punto di vista concreto e del merito, ma l'altra formulazione è più completa e tranquillante.

T R E B B I . Non insisto e ritiro l'emendamento presentato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 6-*quater* proposto dal relatore, con la soppressione, nel secondo comma, delle parole « segnalando altresì eventuali rilievi al riguardo ».

(È approvato).

B E R N A R D I N E T T I , *f.f. relatore.*
Propongo il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 6-*quinquies*.

Gli elenchi, le variazioni ed i prospetti che le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici, le Aziende municipalizzate e gli Istituti soggetti a vigilanza governativa sono tenuti ad inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai Prefetti e agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'articolo 11 della

legge 3 giugno 1950, n. 375 — integrato dall'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 367 — dell'articolo 10 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'articolo 12 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno contenere anche dati numerici e nominativi distintamente per le categorie delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio.

Copia di dette denunce, integrata dai dati e notizie relativi alle vedove e agli orfani di guerra, deve essere trasmessa dalle Amministrazioni ed Enti pubblici a carattere nazionale o interprovinciale alla sede centrale dell'Opera nazionale orfani di guerra e dagli Enti pubblici locali ai competenti Comitati provinciali dell'Opera stessa.

Questo articolo fa riferimento all'occupazione di queste categorie nei confronti degli Enti pubblici, o comunque a carattere pubblico. Penso che si possa ritenere senza altro accettabile questa formulazione, a meno che non si voglia aggiungere, nel primo comma, la categoria delle vedove e orfani di guerra e toglierla, invece, dal secondo comma. Non modifichiamo nulla, ma si pone l'accento sul fatto che deve essere compilato un solo elenco e inviato all'Ufficio provinciale del lavoro per ambedue le categorie.

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* È meglio non apportare modifiche, proprio per quelle ragioni che ho detto prima.

P R E S I D E N T E . Il senatore Trebbi ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo proposto dal relatore con il seguente:

« Le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici, le Aziende municipalizzate e gli Istituti soggetti a vigilanza governativa, nell'adempiere alle denunce e segnalazioni previste dalle attuali disposizioni di legge in materia di assunzione obbligatoria di vedove ed orfani di guerra, devono trasmettere anche i dati numerici e nominativi delle vedove e degli orfani di caduti per causa di servizio ».

T R E B B I . Ritiro l'emendamento per considerazioni analoghe a quelle fatte prima.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

23ª SEDUTA (26 novembre 1964)

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 6-*quinquies* nel testo proposto dal relatore.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame degli articoli successivi.

Art. 7.

Gli inadempienti all'obbligo di occupare vedove e orfani di guerra sono puniti con un'ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato ai predetti interessati e non coperto.

Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere, con mezzi fraudolenti, occupazione quale vedova o orfano di guerra, ai sensi della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 1.500 a lire 3.000, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

B E R N A R D I N E T T I , *f.f. relatore*.
Propongo il seguente nuovo testo dell'articolo 7:

« I privati datori di lavoro che non presentino nei termini le denunce previste dal secondo comma dell'articolo 5 e dall'articolo 10 sono puniti con una ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.

I privati datori di lavoro inadempienti all'obbligo di occupare vedove e orfani di guerra, vedove ed orfani di caduti per causa di servizio sono puniti con una ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato ai predetti interessati e non coperto.

Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere, con mezzi fraudolenti, occupazione quale vedova o orfano di guerra, vedova o orfano di caduto per causa di servizio, ai sensi della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 1.500 a lire 3.000, sempre che il fatto non costituisca più grave reato ».

P E Z Z I N I . Desidero alcune spiegazioni sul terzo comma. Mi sembra che la san-

zione « da lire 1.500 a lire 3.000 » sia troppo esigua. È stabilita forse per ogni giornata lavorativa? Altrimenti, penso che sia il caso di adeguarla alle sanzioni previste negli altri commi.

F I O R E . Faccio notare che le persone per le quali è prevista quella sanzione sono dei disoccupati.

B E R N A R D I N E T T I , *f.f. relatore*.
Anche qui si è avuto in animo di non discostarci dalla formulazione di precedenti leggi del genere. Non possiamo fare riferimento alle giornate lavorative più o meno legittimamente acquisite, perchè, ripeto, ci discosteremmo da quella che è già una prassi giuridica formulata in altre leggi di questo settore.

P E Z Z I N I . Le ammende di cui al primo e secondo comma sono logiche e coerenti ai valori attuali, ma quelle del terzo comma non riesco a capirle, anche se è evidente il desiderio di non gravare la mano su povera gente che si serve di mezzi non legittimi per avere un posto di lavoro.

T R E B B I . Ma io credo che non si possa punire con una ammenda di questo genere chi si sia servito di mezzi fraudolenti: siamo in campo penale.

A N G E L I N I . Bisogna togliere l'inciso: « con mezzi fraudolenti ». D'altronde l'ultima frase del comma — « sempre che il fatto non costituisca più grave reato » — lascia aperto il campo ad altre sanzioni.

D I P R I S C O . Propongo alla Commissione di sopprimere questo comma per intero.

P E Z Z I N I . Mi associo.

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Faccio presente alla Commissione che questo articolo, così come il precedente, si richiama alle leggi in vigore sulla occupazione obbligatoria anche per quanto riguarda quest'ul-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

23ª SEDUTA (26 novembre 1964)

timo comma. Mi rendo perfettamente conto che una ammenda di quel genere è ben poca cosa, ma sono le stesse cifre di cui si parla nelle leggi precedenti. Ora, se vogliamo mantenere la stessa impostazione, è bene lasciare tutto come sta, anche per quanto riguarda i mezzi fraudolenti, che sono richiamati esattamente pur essi nelle leggi precedenti, per cui pregherei gli onorevoli membri della Commissione di non apportare modifiche al testo.

TREBBI. Vorrei far notare, però, che si punisce nella stessa maniera sia colui che ha ottenuto il posto, sia colui che ha tentato di ottenere il posto.

ANGELINI. E meglio togliere l'intero comma.

PASQUATO. Anche dopo le ragioni addotte dall'onorevole Sottosegretario, mi sembra che questo comma sia non molto opportuno. Sarebbe bene sopprimerlo.

PRESIDENTE. Mi sembra che la Commissione sia d'accordo sulla soppressione.

Metto pertanto ai voti l'articolo 7 nel testo proposto dal relatore, con l'esclusione del terzo comma.

(E approvato).

Art. 8.

Le ammende previste dalla presente legge, al netto delle quote dovute agli scopritori delle contravvenzioni, saranno versate dagli uffici del Registro, direttamente al Comitato centrale dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e alla Presidenza nazionale dell'Associazione vittime civili di guerra in ragione, rispettivamente del 75 e del 25 per cento, per essere destinate alla costituzione di un fondo per l'annuale erogazione di borse di studio a favore degli orfani dei caduti militari e civili di guerra.

Per le quote spettanti agli scopritori delle contravvenzioni valgono le norme contenute nel regolamento di applicazione della presente legge.

BERNARDINETTI, f.f. relatore. Propongo il seguente nuovo testo dell'articolo:

« Le ammende previste dalla presente legge saranno versate dagli Uffici del registro direttamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere destinate alla costituzione di un fondo per l'annuale erogazione di borse di studio a favore degli orfani di guerra e degli orfani dei caduti per causa di servizio ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8 nel nuovo testo proposto dal relatore.

(E approvato).

BERNARDINETTI, f.f. relatore. Propongo il seguente articolo aggiuntivo:

Art.8-bis

Nelle contravvenzioni previste dall'articolo 6-quinquies, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna può presentare domanda di oblazione all'Ispettorato del lavoro competente per il territorio, il quale determina la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo delle rispettive ammende, con facoltà di ridurre l'importo sino alla metà.

Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui al primo comma dell'articolo 12 l'ammontare della somma non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta con la precedente contravvenzione e, in tal caso, non si tiene conto del limite massimo stabilito dal comma stesso.

Il versamento della somma fissata dall'Ispettorato del lavoro deve essere effettuato dal contravventore entro 15 giorni da quello della relativa comunicazione e, in caso contrario, ha luogo il procedimento penale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8-bis proposto dal relatore.

(E approvato).

Art. 9.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro e delle Commissioni di cui all'articolo 5 della presente legge.

B E R N A R D I N E T T I , *f.f. relatore*.
Propongo di sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« La vigilanza per l'applicazione della presente legge spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 9 nel nuovo testo proposto dal relatore.

(È approvato).

Art. 10.

È abrogata qualsiasi norma statutaria di Enti pubblici che sia incompatibile con la applicazione della presente legge.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sarà disposto, entro un anno, il regolamento per l'applicazione della presente legge.

B E R N A R D I N E T T I , *f.f. relatore*.
Propongo il seguente nuovo testo dell'articolo:

« È abrogata qualsiasi norma statutaria di Enti pubblici che sia incompatibile con la applicazione della presente legge ».

P E Z Z I N I . Sono del parere che non sia possibile emanare una norma legislativa come quella prevista dall'articolo in esame: propongo, pertanto, di sopprimere l'intero articolo.

B E R N A R D I N E T T I , *f.f. relatore*.
Mi dichiaro favorevole alla soppressione dell'articolo 10.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Pezzini, tendente a sopprimere l'intero articolo 10.

(È approvato).

Prima di passare alla votazione finale del disegno di legge, avverto che sarà opportuno procedere al coordinamento dei vari articoli. Se la Commissione è d'accordo, l'incarico del coordinamento sarà affidato ai senatori Bernardinetti, Brambilla e Valsecchi Pasquale.

(Così rimane stabilito).

Faccio presente, inoltre, che, in relazione alle modifiche introdotte nel testo, il titolo del disegno di legge va così modificato: « Provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio ».

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari